



Circolare informativa per la clientela
n. 33/2011 del 17 novembre 2011

ADEMPIMENTI FISCALI di FINE ANNO

In questa Circolare

- 1. Trattamento degli omaggi**
- 2. Gestione delle fatture da emettere e da ricevere**
- 3. Gestione degli accantonamenti al Tfr e al Tfm**

Nell'ambito delle problematiche che caratterizzano tipicamente la fine dell'esercizio, di seguito sono analizzate tre tematiche particolarmente rilevanti:

- il trattamento degli omaggi;
- la gestione delle fatture da emettere e da ricevere;
- la gestione degli accantonamenti a Tfr e Tfm.

1. TRATTAMENTO degli OMAGGI

Una delle tematiche maggiormente ricorrenti, proprio in considerazione del periodo, è quella dei beni dati in **omaggio**.

Una corretta gestione degli omaggi da parte delle imprese passa, ovviamente, per l'analisi della disciplina degli stessi a livello di **imposte dirette** e di **imposta sul valore aggiunto**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, gli omaggi rientrano nell'ambito del co. 2 dell'art. 108, D.P.R. 917/1986, che regola le **spese di rappresentanza**.

Le spese in questione, se inerenti, sono deducibili «*per massa*», in base ad un plafond costruito utilizzando apposite percentuali che vanno riferite ai ricavi ed agli altri proventi della gestione caratteristica dell'impresa conseguiti nell'esercizio.

La disposizione prevede però una deroga per gli omaggi di **non «rilevante» valore**, affermando che «*sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50*».

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 34/E/2009, precisa come «*le spese relative all'acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, "piccoli omaggi") non vanno incluse nell'ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, ma possono essere interamente dedotte. A tal proposito, la relazione al decreto afferma che l'importo delle spese relative alla distribuzione gratuita dei predetti beni "non interferisce con l'importo deducibile di cui al comma 2"*».

Va innanzitutto evidenziato come la norma faccia riferimento **soltanto** ai **beni**, e quindi **non** valga lo stesso discorso per i **servizi**.

Per giustificare l'**integrale deduzione**, il bene **non** deve avere un **valore unitario superiore a 50 euro**, ma vale, appunto, il concetto di «unitarietà» dell'omaggio: nella C.M. 34/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che «*nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono*».

Se quindi, come nell'esempio della circolare, abbiamo un cesto natalizio composto da tre beni, ciascuno del valore di 20 euro, l'omaggio unitariamente considerato supera la soglia «critica» ed il costo sostenuto non è interamente deducibile, ma soggiace alla disciplina generale delle spese di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'Iva, la disposizione cui dobbiamo fare riferimento per comprendere se vi sia o meno la detraibilità è l'art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.

La norma afferma che «*non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82*».

Quindi vi è un disallineamento tra il limite, ai fini delle imposte dirette, scelto dal Legislatore per consentire la deducibilità integrale del costo, fissato a 50 euro, e quello che consente la detrazione dell'Iva, rimasto a 25,82 euro (ossia alle «vecchie» 50.000 lire).

Senonché l'**Iva indetraibile**, concorre a formare il costo del bene ai fini delle imposte dirette, e quindi a determinare il superamento della soglia dei 50 euro.

Se, ad esempio, si acquista un bene destinato ad essere omaggiato, con un imponibile di 42 euro ed aliquota 21%, la relativa Iva sarà pari a 8,82 euro e, risultando indetraibile, farà sì che il costo del bene sul fronte delle imposte sui redditi sia pari a 50,82 euro (oltre quindi la soglia che legittima la deduzione integrale).

Se questo è il trattamento per l'acquisto dei beni ceduti gratuitamente, è utile in questa sede andare a verificare che cosa accade per le **cessioni** dei medesimi **beni**.

Per quanto riguarda la cessione dell'omaggio, l'art. 2, D.P.R. 633/1972 stabilisce che anche le cessioni gratuite «*costituiscono inoltre cessioni di beni*» rilevanti ai fini dell'Iva.

Nel caso in cui il bene omaggiato appartenga a quelli «*la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa*», essendovi stata la detrazione dell'Iva a monte, rispettivamente, sui fattori produttivi o sul bene stesso, vi deve essere l'**emissione di fattura con assoggettamento ad Iva** e l'**eventuale rivalsa** nei confronti del cessionario, o attraverso emissione di **autofattura** o, ancora, attraverso l'annotazione dell'omaggio in **apposito registro**.

Se, invece, gli omaggi sono costituiti da beni «*la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa*», quindi acquisiti appositamente, la cessione è **fuori campo Iva**, mentre:

- se il valore unitario non supera 25,82 euro: l'Iva è **detraibile**;
- se il valore unitario supera 25,82 euro: l'Iva è **indetraibile**.

Infine, per i beni con **Iva oggettivamente indetraibile**, la loro **cessione gratuita** sarà, conseguentemente, **fuori campo Iva**.

Per un approfondimento, si rinvia ad una prossima Circolare.

2. GESTIONE delle FATTURE da EMETTERE e da RICEVERE

Altra fattispecie che deve essere tipicamente gestita nel periodo finale dell'anno è quella della **rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere**.

Vi può essere, infatti, un **disallineamento** tra il momento della consegna dei beni e quello dell'emissione della fattura o del suo ricevimento nel caso di acquisto.

Le **fatture da emettere** hanno come scopo quello di rilevare ricavi derivanti da vendite di beni o prestazioni di servizi la cui **competenza** è dell'**esercizio in corso**, ma che contabilmente non sono stati registrati in quanto non si è ancora provveduto ad emettere la relativa fattura: è, ad esempio, il caso delle cessioni di beni, per le quali la consegna è già stata effettuata, ma la fattura differita non è stata ancora emessa.

Le **fatture da ricevere** permettono, invece, di rilevare costi per acquisti di beni o servizi la cui **competenza** è del **periodo in corso**, ma che contabilmente non sono stati ancora registrati, in quanto non si è ancora in possesso del relativo documento giustificativo.

Il costo della merce o del servizio deve, nel rispetto del **principio di competenza economica**, venir rilevato nel bilancio dell'esercizio in corso, anche se la relativa fattura non è stata ricevuta.

Va detto poi che i conti «fatture da emettere» e «fatture da ricevere» andranno **chiusi** al momento dell'emissione/registrazione della fattura di vendita e del ricevimento/registrazione di quella di acquisto.

L'ammontare delle «fatture da ricevere» non incorpora la relativa Iva, che verrà rilevata con la registrazione del documento di acquisto, mentre nel caso delle «fatture da emettere» è necessario distinguere: quelle relative alla cessione di beni (si tratta del caso della **fatturazione differita**) andranno rilevate con la relativa Iva, mentre quelle relative a prestazioni di servizi no.

Medesimo è l'iter per la rilevazione di eventuali **note di credito da emettere o da ricevere**.

3. GESTIONE degli ACCANTONAMENTI al TFR e al TFM

A fine esercizio bisogna procedere con gli **accantonamenti al fondo Tfr** per i **dipendenti** e anche con quelli al **Tfm**, se è prevista la corresponsione di un'indennità a fine mandato per gli **amministratori**: se per i primi non vi sono ovviamente grossi problemi, per gli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono, invece, necessarie alcune attenzioni per le problematiche di carattere fiscale.

Per quanto concerne il Tfr, è necessario rilevare l'accantonamento per la **quota di competenza** del periodo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, così come determinato ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Il fondo rappresenta un **debito** il cui **pagamento** viene **differito** al momento della cessazione del rapporto di lavoro e deve corrispondere alla **sommatoria** delle **indennità maturate** da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio d'esercizio.

In particolare, l'accantonamento si determina dividendo l'importo della retribuzione annua per 13,5 e rivalutando nel contempo il fondo, ad esclusione della quota maturata nell'anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

All'importo della rivalutazione va **detratta l'imposta sostitutiva** nella misura **dell'11%**.

Per quel che riguarda invece il Tfm, mentre per i lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto è disciplinato dal Codice civile, non vi è un'analoga previsione per gli amministratori, sebbene il loro reddito sia **assimilato fiscalmente al reddito di lavoro dipendente**.

Naturalmente la società può comunque deliberare un accantonamento periodico a titolo di trattamento di fine mandato e le relative quote rappresentano una delle rare situazioni in cui permane un **disallineamento** tra regole di **deduzione** in capo alla **società** e regole di **tassazione** in capo all'**amministratore**.

Al riguardo, tuttavia, dobbiamo registrare una presa di posizione «scomoda» dell'Agenzia, esplicitata con la R.M. 211/E/2008.

A parere dell'Agenzia, l'art. 105, co. 4, D.P.R. 917/1986 consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, co. 1, lett. c), del citato D.P.R.: trattasi, in particolare, delle **indennità** per la **cessazione** dei **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'art. 50, co. 2, lett. c-bis), dello stesso D.P.R., vale a dire le indennità dovute *«in relazione agli uffici di amministratore»*.

Appare evidente, quindi, come gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di trattamento di fine mandato, per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 105, co. 4, rientrano nel tassativo novero degli **accantonamenti** per i quali è riconosciuta **rilevanza fiscale**, essendo sostanzialmente **equiparati** a quelli di **quiescenza e previdenza**.

Più in particolare, il citato co. 1, lett. c), dell'art. 17 prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l'applicazione del beneficio della **tassazione separata** solo *«se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto»*.

Si ritiene che il rinvio a quest'ultima disposizione debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai **rapporti risultanti da data certa** con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato.

La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell'anno di **effettiva erogazione** dell'indennità medesima.

Il messaggio è chiaro, la motivazione, invece, a parere di chi scrive, è quasi del tutto assente se si analizza il tenore letterale della norma che richiede l'esistenza dell'atto con data certa solo per accordare la tassazione separata al compenso, in capo all'amministratore cessato dalla carica, e non certo per la deduzione del costo in capo alla società.

Al riguardo, tuttavia, va rammentata anche l'esistenza della Norma di comportamento n. 125/1995 dell'Associazione Dottori commercialisti.

Nel richiamato documento si osserva (sia pure con riferimento alle **precedenti norme allora vigenti**) che l'attribuzione dell'indennità di fine rapporto agli amministratori è disciplinata, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dall'art. 70, co. 3, D.P.R. 917/1986, e, per il percettore dell'indennità, dall'art. 16, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986.

Con il rinvio dell'art. 70, co. 3 alle disposizioni contenute nell'art. 16, co. 1, lett. c) la deducibilità dell'indennità accantonata è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che sia relativa a **cessazione di rapporti di collaborazione** coordinata e continuativa di cui all'art. 49, co. 2, D.P.R. 917/1986;
- che il **diritto** all'indennità risulti da **atto avente data certa**;
- che la **data certa** sia **anteriore** all'inizio del rapporto.

La prima condizione risulta rispettata in quanto l'art. 49, co. 2 menziona espressamente, tra le fattispecie rientranti tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'attività di **amministratore di società**.

Quanto alla seconda condizione l'art. 2704 c.c. prevede che la «data certa» possa risultare dalle circostanze ivi indicate, tra cui il verificarsi di un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.

Per quest'ultima fattispecie si riconosce come idoneo a costituire data certa:

- l'**estratto notarile** del libro delle notazioni o la **vidimazione notarile** del libro stesso ai sensi dell'art. 1, R.D.L. 14.7.1937, n. 1666;
- la **notifica rituale** all'amministratore della deliberazione che gli attribuisce l'indennità;
- l'**invio** allo stesso con raccomandata di **copia dell'atto** in plico senza busta.

L'ultima condizione, riguardante il fatto che l'atto sia di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comporta che l'**accettazione** della **carica** da parte degli amministratori debba avvenire in **data successiva** a quella in cui l'atto di nomina ha ricevuto data certa.

Se le condizioni sopra indicate sono rispettate, la quota dell'indennità di fine rapporto per gli amministratori maturata nell'esercizio ed accantonata dalla società, costituisce un **componente negativo di reddito**, deducibile ai sensi dell'art. 70, co. 3.

Il **reddito** degli **amministratori**, relativo al corrispettivo percepito alla cessazione del rapporto, è assoggettato a **tassazione separata, salvo opzione** per la tassazione ordinaria.

In carenza delle condizioni sopra illustrate l'indennità di fine rapporto per gli amministratori è deducibile nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento ed il corrispettivo percepito dagli amministratori è assoggettato a tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 50, co. 8.

Ogni rapporto di amministrazione è **autonomo e distinto** da quello precedente in quanto si fonda su un autonomo e distinto **atto di volontà** costituito dalla relativa deliberazione di nomina ad amministratore, che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico.

Infatti, un amministratore cessato dall'incarico per revoca, decadenza o rinuncia, se rieletto, trae legittimazione all'esercizio della funzione di amministratore dall'ultimo atto di nomina e non da quelli precedenti.

L'autonomia di ogni incarico amministrativo trova conferma nell'art. 2383 c.c. che, pur limitando a tre anni la durata dell'incarico di amministratore, consente la **rieleggibilità**.

La rieleggibilità è **antitetica** alla **continuazione** del precedente rapporto e conferma che ogni incarico di amministratore è distinto ed autonomo dal precedente.

Pertanto, in sede di rielezione di amministratori comunque cessati, può essere loro attribuita l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 70, co. 3, sempre nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 16, co. 1, lett. c), le cui quote sono **deducibili** dal reddito di impresa secondo il **criterio della competenza economica**.

L'autonomia di ogni rapporto comporta l'**esigibilità** dell'indennità al termine di ogni incarico **salvo diverso accordo**, come pure l'esigenza di rispettare le formalità stabilite dall'art. 16, co. 1, lett. c).

Rammentiamo, infine, che la C.M. 55/E/2002 precisa che le **indennità** percepite al momento della **cessazione** del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, se contrattualmente previste, sono **tassate in maniera diversa** in relazione al fatto che il diritto all'indennità derivi da atti aventi **data certa anteriore** all'inizio del rapporto o meno.

Se il diritto deriva da atto antecedente all'inizio del rapporto, l'indennità è soggetta a **tassazione separata** e sussiste l'**obbligo** di effettuare la **ritenuta** in ragione del **20%** (in dichiarazione l'amministratore potrà comunque esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria).

In caso contrario, l'indennità viene ritenuta **compenso del periodo** in cui è percepita, da assoggettare a tassazione ordinaria con ritenuta d'acconto del 20%.